

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Lunedì, 2 giugno 1930 - ANNO VIII

Numero 128

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

## Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gazzettari porteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.			

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

**CONCESSIONARI ORDINARI.** - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. - **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 60. - **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. - **Asmara:** A. A. F. Cicero - **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. - **Belluno:** Benetta Silvio. - **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. - **Bengasi:** Russo Francesco. - **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. - **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. - **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. - **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. - **Caltanissetta:** P. Milia Russo. - **Campobasso:** Colaneri Giovanni, Casa Molisana del Libro. - **Caserta:** F. Croce e F. - **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275. Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. - **Catanzaro:** Scaglione Vito. - **Chieti:** Piccirilli F. - **Como:** Nani Cesare. - **Cremona:** Libr. Sonzogni E. - **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. - **Enna:** G. B. Buscemi. - **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. - **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 1. - **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Gallei n. 6. - **Foggia:** Pllone Michele. - **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. - **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. - **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. -  **Gorizia:** G. Paternoll, Corso Giuseppe Verdi n. 37. - **Grosseto:** Signorelli F. - **Imperia:** Benedusi S. - **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. - **Livorno:** S. Belforte & C. - **Lucca:** S. Belforte & C. - **Macerata:** P. M. Ricci. - **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. - **Messina:** G. Principato, viale S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. - **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirolo, via Cavallotti n. 16. - **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. - **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. - **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. - **Nuoro:** G. Malgaroli. - **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. - **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. - **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. - **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. - **Perugia:** Natale Simonelli. - **Pesaro:** Rodope Gennari. - **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnoli. - **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. - **Pistoia:** A. Pacinotti. - **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. - **Potenza:** Gerardo Marchesiello. - **Ravenna:** E. Lavagna & F. - **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. - **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. - **Rieti:** A. Tomassetti. - **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. - **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. - **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. - **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. - **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. - **Savona:** Lodola. - **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. - **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. - **Speszia:** A. Zaontti, via F. Cavallotti n. 3. - **Teramo:** L. D. Ignazio. - **Terni:** Stabilimento Alterocca. - **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. - **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. - **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. - **Treviso:** Longo & Zoppelli. - **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. - **Tripoli:** Libr. Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - **Udine:** A. Benadetti, via Paolo Sarpi n. 41. - **Varese:** Maj. Malnati, via Rossini n. 18. - **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. - **Vercelli:** Bernardo Cornala. - **Verona:** Remigio Cialbanca, via Mazzini n. 42. - **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. - **Viterbo:** F.lli Buffetti. - **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.** - **Bari:** Giuseppe Pausini & F., Corso Vittorio Emanuele n. 100-102. - **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. - **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. - **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. - **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosenberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. - **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. - **Pinerolo:** Mascarelli Chiantora. - **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** - Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. - **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, I. U. 2. - **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. - **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. - **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** - Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

## AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunci da inserire nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale », debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

## SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere la « XV Esposizione internazionale canina », in Milano. Pag. 2162

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

947. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 635.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi . . . . . Pag. 2163
948. — LEGGE 22 maggio 1930, n. 649.  
Convalidazione del R. decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. Pag. 2163
949. — LEGGE 1<sup>o</sup> maggio 1930, n. 650.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2334, concernente la costituzione di un Sindacato per la difesa dell'industria serica . . . . . Pag. 2163
950. — LEGGE 22 maggio 1930, n. 655.  
Cessazione del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico con sede in Torino e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno . . . . . Pag. 2163
951. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 651.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1930, n. 124, che reca modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè . . . . . Pag. 2164
952. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 652.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del tè e mate . . . . . Pag. 2164
953. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 653.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli . . . . . Pag. 2164
954. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 654.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 2164
955. — LEGGE 12 maggio 1930, n. 656.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia . . . . . Pag. 2165
956. — REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 663.  
Norme per l'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati. Pag. 2165
957. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 618.  
Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Meldola a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . . Pag. 2169
958. — REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 613.  
Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza Croce Verde di Quinto a Mare », con sede in Genova . . . . . Pag. 2170
959. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 614.  
Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . . Pag. 2170

960. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 615.  
Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . . Pag. 2170
961. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 619.  
Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Pag. 2170
962. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 622.  
Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . . Pag. 2170
963. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 623.  
Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico di alcuni ex Comuni della provincia di Trento in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . . Pag. 2170
964. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 624.  
Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. Pag. 2170
965. — REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 625.  
Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. Pag. 2171

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1930.  
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione di alcune Opere pie in Messina. Pag. 2171

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1930.  
Nomina dei componenti il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1930-1932 . . . . . Pag. 2171

DECRETI PREFETTIZI:  
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 2171

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: Regi decreti 1<sup>o</sup> maggio 1930, n. 621, e 1<sup>o</sup> maggio 1930, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . Pag. 2174

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:  
Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 2174  
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 2175

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « XV Esposizione internazionale canina », in Milano.

Con decreto 13 maggio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 75, il Kennel Club Italiano è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XV Esposizione internazionale canina, che avrà luogo a Milano.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 947.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 635.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 948.

LEGGE 22 maggio 1930, n. 649.

Convalidazione del R. decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convalidato il R. decreto 17 marzo 1930, n. 237, col quale è stata autorizzata la 15<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 949.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 650.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2334, concernente la costituzione di un Sindacato per la difesa dell'industria serica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2334, concernente la costituzione di un Sindacato per la difesa dell'industria serica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 950.

LEGGE 22 maggio 1930, n. 655.

Cessazione del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico con sede in Torino e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale di Torino per l'ammortamento del debito pubblico riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, numero 2892, e dal R. decreto 14 giugno 1866, e coordinato con la Cassa autonoma di ammortamento col R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, cessa di esistere col 31 dicembre 1929.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni già conferite al Consorzio nazionale di Torino con l'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, numero 2437, vengono demandate alla Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno a partire dal 1° gennaio 1930.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte in bilancio le variazioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 951.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 651.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1930, n. 124, che reca modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1930, n. 124, che reca modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 952.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 652.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del tè e mate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del tè e mate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 953.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 653.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 954.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 654.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 955.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 656.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 956.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 663.

Norme per l'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Visto l'art. 12, capov. 1°, della legge 17 aprile 1930, n. 421;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame per il concorso ai posti di uditori di pretura consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle materie seguenti:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie indicate per la prova scritta, ed inoltre sul diritto amministrativo, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto sindacale e corporativo.

Il concorso è deciso da una Commissione nominata dal Ministro e composta di sette magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato.

Ove si formino Sottocommissioni, ciascuna di queste deve essere composta di non meno di tre membri.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso e per lo svolgimento di questo si applicano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 103, degli ultimi tre commi dell'art. 104 e dell'art. 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, nonchè le disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

E' in facoltà del Ministro di stabilire che le prove scritte abbiano luogo contemporaneamente in più di una sede.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

La valutazione del servizio prestato in qualità di vicepretore onorario è fatta in seduta plenaria, esaurite le prove orali, in base alle sentenze esibite ed alle informazioni dei superiori gerarchici, assegnandosi ai candidati, che ne siano ritenuti meritevoli, un numero complementare di punti, fino a dieci, i quali vanno sommati con quelli riportati nelle prove scritte ed orali. La somma costituisce il voto complessivo che determina la collocazione in graduatoria dei candidati stessi.

Art. 2.

Gli uditori di pretura assistono alle udienze civili e penali ed attendono agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

La nomina degli uditori di pretura a vice pretori ha luogo previo parere favorevole dei Capi del tribunale, da cui dipende la pretura dove prestano servizio.

Gli uditori vice pretori sono destinati nelle preture indicate nella tabella allegata al presente decreto, la quale sostituisce quella D allegata al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e può, a sua volta, esser modificata con Regio decreto, fermo però in ogni caso rimanendo il numero complessivo dei posti.

Qualora anche un secondo parere, espresso dai Capi del tribunale a distanza almeno di un anno dal primo, sia sfavorevole alla nomina a vice pretore, l'uditore viene dispensato dal servizio.

Art. 3.

L'esame per la nomina a pretore aggiunto ha luogo innanzi ad una Commissione nominata dal Ministro e composta di sette magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di due tesi, rispettivamente di diritto civile o commerciale e di diritto penale.

La prova orale verte sulle materie indicate per le prove scritte ed inoltre sulla procedura civile e sulla procedura penale.

Vigono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sulle nomine degli uditori a giudici aggiunti.

## Art. 4.

Il Ministro per la giustizia, tenuto conto delle probabilità di vacanze nei posti di primo pretore, richiede, quando occorra, il Consiglio superiore della magistratura di procedere allo scrutinio dei pretori, compresi entro un determinato numero della graduatoria e che abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo.

Le promozioni a primo pretore hanno luogo, salvo il giudizio del Ministro, secondo l'ordine degli elenchi.

## Art. 5.

Agli effetti delle norme sul trattamento economico, sul collocamento a riposo e sulla disciplina e di ogni altra che non contrasti con quelle della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del presente decreto, i pretori aggiunti sono equiparati ai giudici aggiunti, i pretori ai giudici, i primi pretori ai consiglieri di Corte d'appello.

## Art. 6.

L'esame per il concorso ai posti di uditore di tribunale consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto romano;
- b) diritto civile e commerciale;
- c) diritto penale;
- d) diritto amministrativo;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie sulle quali verte la prova scritta ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico e sul diritto sindacale e corporativo.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è composta di nove membri, dei quali sette scelti fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato, e due fra i professori universitari stabili di materie giuridiche.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

## Art. 7.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re collocati nell'elenco dei promovibili per merito, qualora, in seguito a rinnovazione di scrutinio, ottengano la qualifica di promovibili per merito distinto, vengono collocati nell'elenco corrispondente alla nuova qualifica, ma le loro promozioni gravano sulla quota riservata alla categoria di promovibili per merito, della quale prima della rinnovazione dello scrutinio facevano parte.

Agli effetti dello scioglimento della riserva di anzianità e del collocamento in graduatoria, i primi pretori promossi in Corte d'appello entro l'anno hanno la precedenza sui giudici e i sostituti procuratori del Re; i giudici e i sostituti procuratori del Re hanno la precedenza sui pretori.

Qualora i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte d'appello non risultino in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti ad essi assegnata, la differenza va ad aumentare il numero dei posti da conferirsi ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto.

## Art. 8.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re da destinare in applicazione all'esercizio delle funzioni del grado superiore devono trovarsi compresi negli elenchi dei promovibili in Corte d'appello a seguito di scrutinio.

Le applicazioni avranno luogo tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili dall'art. 8 della legge 17 aprile 1930, n. 421, e le altre vigenti sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati così applicati conseguiranno la promozione a mano a mano che si verificheranno vacanze nei posti di ruolo del grado superiore.

I consiglieri di Corte d'appello o i magistrati di grado parificato da destinare all'esercizio delle funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione sono scelti fra i dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, ovvero fra coloro che abbiano conseguito il grado attuale in seguito al concorso per esame e per titoli.

Le disposizioni del presente articolo concernono solamente le applicazioni previste dall'art. 9 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

## Art. 9.

Entro il termine che verrà stabilito con decreto Ministeriale e che non potrà oltrepassare i sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attuali giudici aggiunti, giudici e sostituti procuratori del Re debbono dichiarare se intendano di optare per la carriera dei tribunali e delle corti, ovvero per quella delle preture.

La dichiarazione è irrevocabile e deve essere espressa incondizionatamente e senza limitazioni di sorta, intendendosi le condizioni o limitazioni come non apposte. L'accettazione di tale dichiarazione è, nel caso di opzione per la carriera delle preture, subordinata al giudizio insindacabile del Ministro.

Qualora, nel termine sopra indicato, non venga fatta la dichiarazione o questa non contenga esplicitamente l'opzione per una delle due carriere, l'assegnazione all'una o all'altra delle carriere medesime sarà fatta d'ufficio dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

I giudici aggiunti che fanno passaggio nella carriera delle preture vengono nominati pretori aggiunti, i giudici e i sostituti procuratori del Re vengono nominati pretori; tutti sono collocati in graduatoria secondo l'ordine di anzianità.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re, che, all'atto di passaggio nella carriera delle preture, già si trovino in possesso, a seguito di scrutinio, di una dichiarazione di promovibilità al grado superiore nella magistratura giudicante, vengono collocati negli elenchi dei promovibili al grado di primo pretore secondo il rispettivo ordine di anzianità, salva la facoltà per essi di sottoporsi a nuovo scrutinio anche prima del decorso di un triennio dallo scrutinio precedente.

## Art. 10.

Entro il termine indicato nell'articolo precedente i consiglieri di Corte d'appello in funzioni di dirigenti le preture unificate, che intendano conseguire la nomina a primo pretore, debbono farne domanda, sull'accoglimento della quale decide insindacabilmente il Ministro.

I medesimi potranno successivamente far ritorno in Corte d'appello senza sottoporsi a nuovo scrutinio ed in tal caso sarà calcolata a loro favore l'anzianità di grado di cui erano in possesso prima del passaggio nella carriera delle preture.

## Art. 11.

Per l'assegnazione delle sedi in via di tramutamento ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie si osservano le seguenti norme:

Le domande di tramutamento ad altra sede possono esser fatte in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità delle vacanze o dalla pubblicazione delle medesime, che per necessità di servizio può anche essere omessa, sul Bollettino ufficiale e conservano la loro validità fino a quando non siano, con successiva istanza, revocate.

All'assegnazione della sede si procede in base alle domande esistenti, scegliendo fra gli aspiranti a giudizio del Ministro, con riguardo all'anzianità, al merito, alle attitudini di ciascuno ed al suo stato di famiglia.

Fra i titoli di merito è compresa la condizione di mutilato di guerra, o di decorato, al valore militare.

## Art. 12.

I magistrati applicati temporaneamente alla Corte di cassazione del Regno, in virtù dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, debbono aver grado non superiore a consigliere di Corte d'appello o parificato.

Il segretario e il vice segretario del Consiglio superiore della magistratura possono, in caso di mancanza, esser temporaneamente sostituiti, con decreto Ministeriale, da altri magistrati, i quali continueranno ad attendere contemporaneamente alle loro normali funzioni.

## Art. 13.

Il terzo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, e l'art. 4 del R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, sono sostituiti dalla seguente disposizione:

Nel decreto che ordina lo scrutinio il Ministro stabilisce il numero dei magistrati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti nel precedente capoverso, possono prendervi parte, entro il massimo di centocinquanta. Ove le domande superino il numero stabilito, sono ammessi allo scrutinio anzitutto i promossi per merito distinto, fino alla concorrenza di due quinti di tale numero, e successivamente i promossi per merito; gli uni e gli altri secondo il rispettivo ordine di anzianità.

Qualora, formato l'elenco degli scrutinandi, siano rimasti esclusi magistrati promossi per merito distinto più anziani di quelli ammessi appartenenti alla categoria del merito, si provvede alla loro ammissione in soprannumero.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 14.

Ove, in seguito all'opzione prevista nell'art. 9, si verifichi un'eccedenza numerica nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re, si lasceranno scoperti altrettanti posti in quello dei pretori, in modo che non si superi in complesso il numero globale dei posti stabiliti per i gradi indicati.

Inversamente si procederà in caso di eccedenza nel ruolo dei pretori.

Fino a quando non saranno assorbite le eccedenze sopra previste, i magistrati dell'una e dell'altra carriera potranno continuare temporaneamente a prestar servizio nelle attuali rispettive funzioni.

A misura che si faranno posti disponibili, i magistrati addetti a funzioni diverse da quelle del ruolo a cui appar-

tengono saranno assegnati ad uffici propri di detto ruolo; all'uopo si provvederà alle sistemazioni necessarie mercè trasferimenti, da disporre, quando occorra, anche d'ufficio.

## Art. 15.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re iscritti nell'elenco dei promovibili per anzianità congiunta al merito, i quali abbiano optato per la carriera dei tribunali e delle corti, conservano il diritto alla promozione, finché duri la validità del loro scrutinio.

I medesimi sono promossi non oltre il limite di un decimo dei posti disponibili entro l'anno e tale quota graverà su quella riservata ai promovibili per merito distinto in seguito a scrutinio.

## Art. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà indetto per una sola volta un concorso per esami e per titoli nella carriera delle preture riservato ai vice pretori, i quali, alla data d'attuazione del presente decreto, siano stati nominati ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131. L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Il concorso sarà bandito per un numero di posti, che non potrà oltrepassare quello delle vacanze in atto esistenti nei posti di pretore e di uditore vice pretore. Qualora si sia già effettuata l'opzione prevista nell'art. 9, per la determinazione del numero delle vacanze dovrà tenersi conto del disposto dei primi due commi dell'art. 14, affinché in nessun caso possano verificarsi eccedenze sulle piante organiche globalmente considerate.

L'esame verte sulle stesse materie stabilite nell'art. 1 per la nomina ad uditore di pretura e si applicano per lo svolgimento del concorso le norme indicate nell'articolo medesimo, tranne quelle relative alla valutazione del servizio di vice pretore, per cui valgono le disposizioni seguenti.

I titoli consistono nelle sentenze, nelle pubblicazioni giuridiche e nei rapporti informativi dei superiori gerarchici.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la Commissione ha a sua disposizione 120 punti, dei quali 90 da assegnarsi per le prove di esame e 30 per i titoli.

Non può esser dichiarato idoneo il concorrente che, pur avendo superato le prove di esame, abbia riportato meno di 21 punti per i titoli.

Alla valutazione dei titoli la Commissione procede in seduta plenaria dopo le prove orali, disponendo ciascun commissario di 30 punti.

In caso di parità di voti, quando non sussistano requisiti di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità, poi, di stato familiare, è preferito il vice pretore più anziano di nomina.

Formata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, quelli che rientreranno nei limiti dei posti messi a concorso conseguiranno la nomina a uditore di pretura in soprannumero; ma continueranno o potranno essere destinati ad esercitare le funzioni di uditore vice pretore, o di vice pretore reggente, e percepiranno nel primo caso l'indennità di L. 900 mensili, e nel secondo caso l'indennità di L. 1500 mensili, fino alla nomina a pretore aggiunto.

## Art. 17.

Il tempo trascorso in servizio come reggenti di pretura od in funzioni di uditori vice pretori ai termini del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, sarà calcolato a favore dei vincitori del concorso, di cui all'articolo preceden-

te, come periodo di tirocinio utile per l'avanzamento al grado 10° e al grado 9°; quest'ultimo grado potrà però essere conseguito non meno di sei mesi dopo la nomina a uditore di pretura e solamente in seguito all'esito favorevole della prova di esame prescritta dall'art. 3.

I candidati dichiarati idonei, ma fuori del numero dei posti messi a concorso, non potranno usufruire per l'ammissione in carriera delle disposizioni speciali prevedute nell'articolo precedente.

Essi potranno continuare ad esercitare le funzioni di uditore vice pretore o di vice pretore reggente fino a che resteranno in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il conferimento di temporanei incarichi ai termini del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, potrà aver luogo unicamente per sostituire il personale della magistratura che cessi comunque dal servizio, in modo da non eccedere il numero complessivo dei magistrati in servizio alla data predetta.

Il decreto stesso cesserà di aver vigore dal giorno in cui avranno luogo le prime nomine ai posti di uditore di pretura in seguito a concorso da bandirsi ai termini dell'art. 1 e gli eventuali incarichi conferiti ai sensi del decreto medesimo saranno dalla stessa data senz'altro revocati.

Il servizio prestato ai termini del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, è riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

#### Art. 18.

All'esame speciale stabilito nell'art. 16 saranno ammessi gli attuali uditori giudiziari.

Ove conseguano l'idoneità nelle prove di esame, gli uditori saranno nominati, a loro scelta, giudici aggiunti o pretori aggiunti.

#### Art. 19.

Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, ove non fosse possibile coprire tutti i posti di primo pretore, si provvederà alle relative vacanze con l'aumento in soprannumero di altrettanti posti di pretore.

Entro lo stesso periodo di tempo è in facoltà del Ministro di destinare i primi pretori nelle sedi che più riterrà convenienti, a seconda delle necessità di servizio; successivamente le sedi dei primi pretori saranno determinate con apposita tabella da approvarsi con Regio decreto. Nelle preture ove prestino servizio più primi pretori, la direzione dell'ufficio è normalmente affidata al primo pretore più anziano.

Fino a quando non siano espletate le operazioni per l'assistentamento dei ruoli, previste dall'art. 14 del presente decreto, ed, in ogni caso, non oltre l'anno 1932, gli uditori di pretura e di tribunale potranno, per necessità di servizio, esser destinati con decreto Reale, dopo almeno sei mesi dalla nomina, a reggere temporaneamente le preture prive di titolare.

Entro lo stesso periodo transitorio gli uditori di tribunale potranno, a giudizio del Ministro, esser trasferiti, su loro domanda, nel ruolo degli uditori di pretura, ivi prendendo posto secondo la loro anzianità.

#### Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, o con questo incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 296, foglio 162. — MANCINI.

Tabella dei posti di uditore vice pretore

Sedi di Pretura	Numero dei posti	Sedi di Pretura	Numero dei posti
Adria	1	Molfetta	1
Afragola	1	Monza	2
Ancona	2	Napoli	19
Andria	1	Nocera Inferiore	2
Aquila	1	Padova	2
Arezzo	1	Palermo	7
Ascoli Piceno	1	Parma	1
Avellino	1	Perugia	2
Aversa	1	Pisa	1
Avezzano	1	Pistoia	1
Bari	3	Pomigliano d'Arco	1
Belluno	1	Portici	1
Bergamo	2	Potenza	1
Biella	2	Pozzuoli	1
Bologna	4	Prato	1
Busto Arsizio	1	Reggio Calabria	1
Cagliari	2	Reggio Emilia	1
Caltanissetta	1	Rieti	1
Capua	1	Roma	15
Cassino	1	Rovigo	1
Catania	3	Salerno	2
Cesena	1	Sampierdarena	1
Chieti	1	San Remo	1
Civitavecchia	1	San Severo	1
Como	2	S. Maria Capua Vetere	1
Conegliano	1	Sarzana	1
Cosenza	1	Sassari	2
Crema	1	Siena	1
Cremona	1	Siracusa	1
Faenza	1	Sora	1
Fermo	1	Spezia	2
Ferrara	2	Spoletto	1
Firenze	4	Sulmona	1
Foligno	1	Taranto	3
Frascati	1	Teramo	1
Frosinone	1	Terni	2
Gallarate	1	Torino	8
Genova	8	Tortona	1
Gragnano	1	Treviglio	1
Grosseto	1	Trento	2
Iglesias	2	Udine	3
Imola	1	Velletri	1
Imperia	1	Venezia	3
Lecce	1	Verona	3
Lodi	1	Viareggio	1
Lucca	1	Vicenza	1
Marsala	1	Vigevano	1
Massa	1	Viterbo	1
Messina	2		
Milano	15		200
Modena	1		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Rocco.

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 618.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Meldola a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Forlì è affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° luglio 1914;

Veduto che a carico del comune di Meldola, della provincia di Forlì, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidata, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annua somma di L. 13.020,75;

Veduto che alcune scuole del detto comune di Meldola, iscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, iscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Meldola, con le quali il suddetto contributo viene elevato a:

L. 13.092,75 dal 1° luglio 1914;

L. 13.233,15 dal 7 giugno 1918;

L. 13.380,51 dal 1° luglio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Meldola, della provincia di Forlì, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13.020,75 col R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, è elevato come appresso:

a L. 13.092,75 dal 1° luglio 1914 al 6 giugno 1918;

a L. 13.233,15 dal 7 giugno 1918 al 30 giugno 1924;

a L. 13.380,51 dal 1° luglio 1924.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, è rettificato, nella parte relativa al comune di Meldola, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 296, foglio 128. — FERZI.

PROVINCIA DI FORLÌ.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Meldola . . . . .	12.747 —	273,75	13.020,75			
<i>Nuova liquidazione.</i>						
Dal 1° luglio 1914. . .				12.747 —	345,75	13.092,75
» 7 giugno 1918. . .				12.747 —	486,15	13.233,15
» 18 luglio 1924. . .				12.747 —	633,51	13.380,51

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: Il Ministro per l'educazione nazionale:  
MOSCONI. GIULIANO.

Numero di pubblicazione 958.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 613.

**Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza Croce Verde di Quinto a Mare », con sede in Genova.**

N. 613. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'Interno, l'« Associazione di pubblica assistenza Croce Verde di Quinto a Mare », con sede in Genova, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modificazione, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 614.

**Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.**

N. 614. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Pocapaglia e di Sanfrè, della provincia di Cuneo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati in L. 2800 ciascuno col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, sono annullati a decorrere dal 28 giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 960.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 615.

**Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.**

N. 615. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Vagna, della provincia di Novara, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1308,57 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328, è annullato a decorrere dal 3 maggio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 961.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 619.

**Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.**

N. 619. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Pocapaglia e di Sanfrè, della provincia di Cuneo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giu-

gnò 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 4653,82 ed in L. 2761,74 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 277, sono annullati a decorrere dal 28 giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 962.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 622.

**Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico degli ex comuni di Pocapaglia e di Sanfrè in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.**

N. 622. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Pocapaglia e di Sanfrè, della provincia di Cuneo, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati in L. 5600 ciascuno col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, sono annullati a decorrere dal 28 giugno 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 963.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 623.

**Annullamento dei contributi scolastici stabiliti a carico di alcuni ex Comuni della provincia di Trento in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.**

N. 623. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i cessati comuni di Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Sopramonte e Villazzano, aggregati a Trento, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già rispettivamente fissati in L. 800, L. 4400, L. 4000, L. 3600, L. 2800, L. 3200, L. 1600, L. 1200, lire 2000 e L. 2400 col R. decreto 23 settembre 1926, n. 1876, sono annullati a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 964.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 624.

**Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.**

N. 624. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Vagna, della provincia di Novara, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 800, col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, è annullato a decorrere dal 3 maggio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 965.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 625.

Annullamento del contributo scolastico stabilito a carico dell'ex comune di Vagna in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 625. R. decreto 27 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Vagna, della provincia di Novara, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 1600 col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, è annullato a decorrere dal 3 maggio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione di alcune Opere pie in Messina.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1930, col quale fu prorogato fino al 30 aprile 1930, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Orfanotrofio Famiglia Amato », « Pio Collegio Margherita » e « Conservatori Riuniti », con sede in Messina;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno 1930.

Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1930.

Nomina dei componenti il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1930-1932.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 387 del 24 marzo 1927, che ha sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Viste le note del Ministro per le corporazioni in data 3 e 16 aprile 1930, nn. 4814 e 9040, dalle quali risulta l'elenco dei sei delegati effettivi e dei sei delegati supplenti, scelti, secondo le norme stabilite dall'art. 1 lett. b) del predetto R. decreto-legge, per la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1930-1932;

Visto che con la suddetta nota n. 4814 del 3 aprile 1930, il Ministro per le corporazioni ha designato a far parte del predetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 lett. a) del sopracitato R. decreto-legge — il gr. uff. Ezio Granelli;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Determina:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1930-1932, sono nominati:

Corbino prof. dott. gr. er. Orso Mario, senatore del Regno, presidente;

Vimercati conte prof. ing. gr. uff. Guido, Masini nobile professore gr. uff. Raffaello, senatore del Regno, delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Granelli gr. uff. Ezio, delegato scelto dal Ministro per le corporazioni;

Bozzalla avv. gr. uff. Cesare, Guarneri prof. dott. gr. uff. Felice, Novelli prof. Novello, senatore del Regno, Pavecchi conte dott. Giuseppe, deputato al Parlamento, Vanzetti ing. comm. Carlo, Viola comm. Giovanni, delegati effettivi;

Anfossi dott. Antonio, Cattaneo cav. Achille, Locatelli ing. comm. Italo, Oblath Emilio, Serono prof. dott. gr. uff. Cesare, deputato al Parlamento, Serra rag. Dario, delegati supplenti;

il direttore generale delle dogane e imposte indirette, il direttore generale della produzione industriale e degli scambi, l'ispettore generale capo del servizio trattati e legislazione doganale presso il Ministero delle corporazioni, membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio:

il direttore dell'ufficio tecnico centrale delle dogane;

il direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il capo della sezione amministrativa aggregata all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

*Il Ministro*: MOSCONI.

(2942)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11547.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Olimpio Koviz di Arturo, nato a Trieste il 20 maggio 1904 e residente a Trieste, Rione del Re n. 346, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decretā:

Il cognome del sig. Olimpio Koviz è ridotto in « Covi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto:* PORRO.

(1678)

N. 11419-11537.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kraibig fu Giovanni, nato a Gorizia il 16 marzo 1866 e residente a Trieste, Chiarbola sup. Ponziana n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decretā:

Il cognome del signor Giuseppe Kraibig è ridotto in « Carbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kraibig nata Corsich fu Andrea, nata l'11 febbraio 1868, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato il 27 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto:* PORRO.

(1679)

N. 11419-14253.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maria Kralj fu Giorgio, nato a Trebiciano il 6 dicembre 1887 e residente a Trieste, Servola 1081, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decretā:

Il cognome del sig. Giovanni Maria Kralj è ridotto in « Carli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Kralj nata Kralj di Giovanni, nata il 16 maggio 1890, moglie;
2. Emilia di Giovanni Maria, nata il 23 aprile 1910, figlia;
3. Marino di Giovanni Maria, nato il 18 ottobre 1911, figlio;
4. Vittorio di Giovanni Maria, nato il 14 dicembre 1920, figlio;
5. Federico di Giovanni Maria, nato il 25 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto:* PORRO.

(1680)

N. 11419-11155.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Krammer ved. Gerzabek di Giuseppina, nata a Trieste il 21 marzo 1870 e residente a Trieste, via Pietà n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Carmi-Galmonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decretā:

I cognomi della signora Giovanna Krammer ved. Gerzabek sono ridotti in « Carmi-Galmonte ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario fu Attilio, nato il 5 agosto 1911, figlio;
2. Paola fu Attilio, nata il 23 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto:* PORRO.

(1681)

N. 11419-10744.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Danilo Kriznic fu Luigi, nato a Trieste il 15 ottobre 1889 e residente a Trieste, via Gelsomini n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Danilo Kriznic è ridotto in « Crini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Kriznic nata Albertini di Luigia, nata il 7 giugno 1899, moglie;
2. Esperia di Danilo, nata il 7 novembre 1920, figlia;
3. Luigia di Danilo, nata il 23 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1682)

N. 11419-13022.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stoka Andrea fu Biagio, nato a Trieste il 28 novembre 1853 e residente a Trieste, piazza Foraggi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoka Andrea è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Barbara Stoka nata Baselli fu Alessandro, nata il 25 maggio 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1683)

N. 11419-13022.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Stoka di Andrea, nata a Trieste il 3 settembre 1896 e residente a Trieste, piazza dei Foraggi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Stoka è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Riccardo di Maria, nato il 4 settembre 1922, figlio;
2. Bruno di Maria, nato il 4 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1684)

N. 11419-12971.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Taver ved. Gustincich fu Giovanni, nata a Trieste il 28 gennaio 1875 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Tauceri-Gustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

## Decreta :

I cognomi della signora Anna Tavcer ved. Gustincich sono ridotti in « Tauceri-Gustini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonio fu Alberto, nato il 26 gennaio 1907, figlio;
2. Riccardo fu Alberto, nato il 13 dicembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1685)

N. 11419-14223.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zajec di Giovanni, nato a Trieste il 21 novembre 1900 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 141, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

## Decreta :

Il cognome del sig. Mario Zajec è ridotto in « Leprini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Zajec nata Barbone di Gaetano, nata il 15 marzo 1896, moglie;
2. Plinio di Mario, nato il 19 agosto 1922, figlio;
3. Vinicio di Mario, nato il 12 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1686)

N. 11419-15663.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanco Mario Kert di Giovanni, nato a Trieste il 19 settembre 1907 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cherti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

## Decreta :

Il cognome del signor Stanco Mario Kert è ridotto in « Cherti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(1675)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 maggio 1930, ha presentato il disegno di legge per la convalidazione dei Regi decreti 1° maggio 1930, n. 621, e 1° maggio 1930, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1929-30.

(2946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 121.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 maggio 1930 - Anno VIII

Francia . . . . .	74.84	Oro . . . . .	368.31
Svizzera . . . . .	369.37	Belgrado . . . . .	33.75
Londra . . . . .	92.767	Budapest (Pengo) . . . . .	3.34
Olanda . . . . .	7.683	Albania (Franco oro) . . . . .	367.50
Spagna . . . . .	233 —	Norvegia . . . . .	5.11
Belgio . . . . .	2.667	Russia (Cervonetz) . . . . .	98 —
Berlino (Marco oro) . . . . .	4.557	Svezia . . . . .	5.125
Vienna (Schillinge) . . . . .	2.694	Polonia (Sloty) . . . . .	214 —
Praga . . . . .	58.62	Danimarca . . . . .	5.11
Romania . . . . .	11.35	Rendita 3.50 % . . . . .	69.525
(Oro) . . . . .	16.555	Rendita 3.50 % (1902) . . . . .	64.60
Peso Argentino) Carta . . . . .	7.27	Rendita 3 % lordo . . . . .	41.325
New York . . . . .	19.088	Consolidato 5 % . . . . .	84.30
Dollaro Canadese . . . . .	19.07	Obblig. Venezia 3.50% . . . . .	74.70

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO,

Rettifiche d'intestazione

2ª Pubblicazione.

(Elenco N. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	364252	525 --	Ruo Pasqualina di Carlo, minore sotto la p. p. del padre dom. in Volturara Appula (Foggia), con vincolo dotale per matrimonio della titolare con <i>Pellegrini Pietro</i> di Luigi.	Ruo Pasqualina di Carlo, minore sotto la p. p. del padre dom. in Volturara Appula (Foggia), con vincolo dotale per matrimonio della titolare con <i>Pellegrino o Pellegrini Giovanni-Vincenzo-Pietrantonio detto Pietro</i> fu Luigi.
"	392712	175 --	Ruo Pasqualina di Carlo, moglie di <i>Pellegrini Pietro</i> dom. a Deliceto (Foggia), vincolata.	Ruo Pasqualina di Carlo, moglie di <i>Pellegrino o Pellegrini Giovanni-Vincenzo-Pietrantonio, detto Pietro</i> fu Luigi, dom. come contro.
"	563882	175 --	<i>Pellegrini Pietro</i> di Luigi, dom. a Lucera (Foggia).	<i>Pellegrino o Pellegrini Giovanni-Vincenzo-Pietrantonio, detto Pietro</i> fu Luigi, dom. come contro.
Cons. 5 %	311522 447840	595 -- 735 --	Pappalepore Angela } fu <i>Michele</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Vialardi Carolina-Secondina</i> fu Giovanni, ved. di Pappalepore <i>Michele</i> , dom. in Rutigliano (Bari); con usuf. vitalizio a <i>Vialardi Carolina-Secondina</i> fu Giovanni, ved. di Pappalepore <i>Michele</i> , dom. a Rutigliano.	Pappalepore Angela } fu <i>Vito-Michele</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Vialardi Carola-Seconda</i> fu Giovanni, ved. di Pappalepore <i>Vito-Michele</i> , dom. come contro; con usuf. vitalizio a <i>Vialardi Carola-Seconda</i> fu Giovanni, ved. di Pappalepore <i>Vito-Michele</i> , dom. a Rutigliano
3.50 %	475963	728 --	<i>Castronovo-Jacono Carmelo</i> fu Enrico, dom. in Niscredi (Caltanissetta).	<i>Iacona Castronovo Carmelo</i> fu Enrico, dom. come contro.
Cons. 5 %	254861	250 --	Bianchi Stefano fu Antonio, dom. a Cornigliano Ligure (Genova).	Bianchi Stefano fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre <i>Grosso Giulia</i> , ved. di <i>Bianchi Antonio</i> , dom. come contro.
"	125197	530 --	Bianco <i>Luigia</i> fu Luigi, minore sotto la tutela di <i>Bianco Carlo</i> fu Antonio, dom. a Cervinara (Avellino).	Bianco <i>Maria-Luigia</i> fu Luigi, minore ecc., come contro.
"	270923	200 --	<i>Marcantoni Giuseppe</i> fu <i>Giovanni</i> , dom. a Montefiore dell'Aso (Ascoli), vincolata.	<i>Marcantoni Giuseppe</i> fu <i>Giacomo</i> , dom. come contro, vincolata.
"	256397	315 --	<i>Sacchini Tosi Francesco</i> fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre <i>Rosa Simonetta</i> fu <i>Celeste</i> ved. di <i>Sacchini Tosi Luigi</i> , dom. a Milano.	<i>Sacchini Francesco-Giovanni</i> fu Luigi, minore ecc., come contro.
"	210135	300 --	<i>Sacchini Franco</i> fu Luigi, minore ecc. come	
"	442464	430 --	la precedente.	
3.50 %	679636	427 --	<i>Fabris Umberto</i> fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre <i>Petrona del Castillo</i> ved. <i>Fabris</i> , dom. in Santiago del Estero (Repubblica Argentina).	<i>Fabris Ottavio-Umberto</i> fu Eugenio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	255509	115 --	<i>Depetris Lucia-Margherita</i> fu <i>Gio-Pietro</i> , minore sotto la tutela di <i>Avalis Francesco</i> , dom. a Barge (Cuneo).	<i>Depetris Margherita-Lucia</i> fu <i>Gio. Pietro</i> , minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	135748	50 —	Villifranchi <i>Amelia</i> fu Cosimo, ved. Villani, dom. in Firenze.	Villifranchi <i>Giorgini Maria-Teresa-Amelia</i> fu Cosimo, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 % Littorio	14537	120 —	Panebianco <i>Gorizia</i> di Candeloro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Giarre (Catania).	Panebianco <i>Maria-Orazia-Gorizia</i> di Candeloro, minore ecc., come contro.
3.50 %	231302	518 —	Zanola Antonio fu Giuseppe, dom. a Varallo (Novara); con usuf. a Salomè Ruiz fu Antonio, ved. di Zanola Antonio-Giuseppe-Stefano.	Intestata come contro; con usuf. a <i>Maria Salomè Ruiz</i> fu Antonio, ecc., come contro.
"	231303	518 —	Zanola Federico e Clotilde fu Stefano, minori sotto la tutela di Giuseppe Gambaro, in parti uguali, dom. in Genova; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
"	231305	518 —	Zanola Margherita fu Giuseppe ved. di Roscetti Giuseppe, dom. a Varallo (Novara), con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
"	411614	518 —	De Albertis Mario fu Giov. Antonio, dom. a Torino; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
"	611466	518 —	Zanola Maria fu Giuseppe, dom. a Varallo (Novara); con usuf. a Ruiz Salomè ecc., come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
"	611467	518 —	Zanola Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varallo (Novara), con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	394724	1535 —	Scognamiglio <i>Vittoria</i> fu Giacomo, moglie di Iodice Luigi, dom. a Portico di Caserta, vincolata.	Scognamiglio <i>Maria-Vittoria</i> fu Giacomo, moglie ecc. come contro.
3.50%	67413	56 —	Babuty <i>Eusebio-Giuseppe-Maria</i> fu Pietro-Maria, dom. in Annemasse.	Babuty <i>Giuseppe-Maria-Eusebio</i> fu Pietro, domiciliato come contro.
"	196235	259 —	<i>Ricchini</i> Maria-Giuseppina figlia naturale del fu Paolo Salvatore e della vivente <i>Baudinelli</i> o <i>Bandinelli Emilia</i> ved. di Fiori Luigi minore sotto la tutela legale della madre, dom. in Sampierdarena (Genova).	<i>Ricchino</i> Maria-Giuseppina figlia naturale del fu Paolo Salvatore e della vivente <i>Baudinelli Maria-Emilia</i> ved. di Fiori Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	289980	435 —	Schiappacasse <i>Rosita</i> di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rapallo (Genova).	Schiappacasse <i>Rosa-Ernesta</i> di Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2328)